



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 21/D

Roma, 24 maggio 2005

Protocollo: 659

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza

LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali

ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni

ROMA

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del
Direttore

SEDE

All' Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso

SEDE

All' Area Centrale Verifiche e Controlli
tributi doganali e accise – laboratori chimici

SEDE

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia, 30

00144 ROMA

All' ENI
P.le E. Mattei, 1

00144 ROMA

All'ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137
00198 ROMA

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA

Alla Federpetroli
Piazza S. Giovanni, 6
FIRENZE

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
00143 ROMA

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
00144 ROMA

Al Consorzio Italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV Novembre, 7
**40033 CASALECCHIO DI
RENO (BO)**

Al Comitato Tecnico
Professionale G.P.L.
Via Larga, 8
MILANO

Alla Federgasacqua
Via Cavour, 179
00184 ROMA

Alla Federenergia
Via Cavour, 179/a
00184 ROMA

All'Anigas
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO

All' Anigas
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA

Alla Federmetano
Via Albarelli, 1
40132 BOLOGNA

All' Assometano
Via del Giorgione, 2
42100 REGGIO EMILIA

All' associazione Nazionale
Industriali Privati Gas
Via Forlanini, 17
20134 MILANO

All' Assodistillatori
Via Barberini, 86/BIS
00187 ROMA

Alla Federvini
Via Mentana, 2/b
00185 ROMA

All' Istituto del Liquore
Via Campo Marzio, 69
00186 ROMA

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO

All' Istituto Nazionale Grappa
Via Domokos, 8
40141 BOLOGNA

All' Assobirra
Via di Val Fiorita, 90
00144 ROMA

All' Assozucchero
Piazza Campitelli, 3
00186 ROMA

Alla Confcommercio
Piazza G. Belli,2
00153 ROMA

Alla Confesercenti
Via Nazionale, 60
00184 ROMA

Alla Associazione Nazionale
Società per Azioni
Piazza Venezia, 11
00187 ROMA

Alla FE.GI.CA
Via Anzio, 24
00178 ROMA

Alla FAIB
Via Nazionale, 60
00184 ROMA

Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M. Fortuny, 20
ROMA

Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

All'UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22
00161 ROMA

All'UNIMA
Via Nomentana, 303
00162 ROMA

OGGETTO: Modalità di pagamento delle accise.

La scrivente ha avuto modo di riscontrare che presso i dipendenti uffici non sempre c'è uniformità di comportamento per quanto riguarda la utilizzazione delle diverse modalità di pagamento delle accise.

Pertanto, anche allo scopo di eliminare le inevitabili conseguenze sulle contabilità degli uffici dipendenti interessati, si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni vigenti nella particolare materia.

Permesso che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 17.04.2003, n. 80 per accisa si intende *“l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati; l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio; l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato orimulsion (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988; la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi i azoto (NO_x) applicata ai grandi impianti di combustione”*, si precisa che le modalità di pagamento delle accise, escluse quelle relative ai prodotti di importazione, sono quelle di cui all'articolo 6 delle vigenti istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1943.

Relativamente ai prodotti di importazione occorre fare riferimento al disposto del quarto comma dell'articolo 3 del T.U.A. secondo il quale per tali prodotti *“l'imposta è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine”* per cui la riscossione avviene con le modalità di cui all'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Relativamente agli altri prodotti *“sottoposti ad accisa”* per i quali le modalità di pagamento sono quelle di cui al richiamato articolo 6 delle

istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a partire dal 1 marzo 2001 il pagamento delle accise può essere effettuato anche mediante il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24) utilizzando i codici tributo di cui alla circolare n. 1156/I/PC del 28/2/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;

- il decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 344 attribuisce alle ricevute di conto corrente postale potere liberatorio ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni tributarie nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

si precisa che il pagamento delle accise può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a) presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

b) presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il versamento unitario (modello F/24) utilizzando la apposita "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F/24 accise.

Rimane quindi esclusa la possibilità di eseguire il pagamento delle accise presso il contabile doganale fatta eccezione per quegli importi che, non pagati a seguito di un avviso di pagamento, gli vengono trasferiti per la riscossione coattiva ovvero per quegli importi che risultano da recuperare nell'ambito di un contenzioso del quale lo stesso ha la gestione contabile.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27.04.2005.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di dare eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune.

Il Direttore dell'Area

Dott. A. Tarascio